

Considerato che all'art. 4 " Disposizioni finali" 2° comma della su citata legge, è previsto che la Giunta Regionale emani disposizioni in ordine alle modalità tecniche ed alle procedure da osservare nel trasporto delle salme e dei cadaveri;

Concordate le disposizioni applicative, di cui all'Allegato "A" con l'Articolazione tecnica di Igiene e Sanità Pubblica- Comitato ex art. 67 della L.R.40/2005;

Ravvisata l'opportunità, sulla base delle indicazioni raccolte attraverso un Tavolo di Lavoro a carattere multidisciplinare in riferimento alla disciplina mortuaria, di fornire un modello di attestato corrispondente a quanto normato dall'art.2, comma 2°, L.R.18/2007 ed un modello di attestazione chiusura feretro per il trasporto cadavere -Art. 3 comma 4 L.R.18/2007- , per i quali si rimanda l'approvazione al relativo Decreto del Dirigente competente per materia;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di stabilire per le motivazioni espresse in narrativa, quali modalità tecniche e procedurali per il trasporto delle salme e dei cadaveri all'interno del territorio regionale toscano le disposizioni applicative di cui all'Allegato "A" parte integrante del presente atto;

2. di rimandare l'approvazione dei modelli di attestazione previsti per il trasporto cadavere e chiusura feretro nel territorio regionale toscano, a successivo Decreto del Dirigente competente per materia;

3. di pubblicare per intero, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana il presente provvedimento unitamente all'Allegato "A", ai sensi dell'art.3 comma 1 della L.R.18/96 e successive modificazioni.

*Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Valerio Pelini*

SEGUE ALLEGATO

DELIBERAZIONE 27 agosto 2007, n. 612

Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e cadaveri".Disposizioni applicative.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285" Approvazione del regolamento di Polizia Mortuaria";

Vista la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n 3 "Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione" ed in particolare l'art. 117 che nella nuova formulazione individua la tutela della salute come materia oggetto di legislazione regionale concorrente alla funzione legislativa statale;

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 "Disciplina del trasporto di salme e cadaveri" ;

Allegato A**Legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 “Disciplina del trasporto di salme e di cadaveri: disposizioni applicative .****Il trasporto di salma**

Ai sensi della L.R. 18/07 per salma si intende il corpo umano rimasto privo delle funzioni vitali, prima dell'accertamento della realtà di morte.

L'art. 2 prevede che, qualora il decesso avvenga in abitazioni inadatte per l'osservazione o vi sia espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma può essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o presso le apposite strutture che hanno i requisiti utili all'osservazione e che sono individuati dal Comune ai sensi di quanto prescritto dal D.P.R. 285/90.

Con la nuova normativa regionale il medico curante o il medico dipendente o convenzionato con il Servizio Sanitario nazionale intervenuto in occasione del decesso deve rilasciare, nel caso in cui i familiari del deceduto richiedano il trasferimento della salma in altro luogo, un certificato che attesti l'esclusione del sospetto che la morte sia dovuta a reato e che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica.

Nel caso in cui la salma debba essere trasferita ad altro Comune, si deve provvedere preventivamente alla compilazione del modulo ISTAT.

La certificazione di cui sopra è titolo valido per il trasporto della salma, purchè lo stesso si svolga interamente nell'ambito del territorio della regione Toscana. Al fine di facilitare e uniformare tale procedura verrà fornito un modello di attestazione corrispondente a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, L.R.18/07.

L'incaricato al trasporto della salma deve consegnare copia della certificazione medica di cui sopra al personale della struttura ricevente e deve dare comunicazione preventiva del trasporto, trasmettendo copia della certificazione medica anche per fax o altra via telematica, al Comune ove è avvenuto il decesso.

Il responsabile della struttura ricevente o un suo delegato registra l'accettazione della salma, con l'indicazione del luogo di partenza, dell'orario di arrivo e dell'incaricato al trasporto, e trasmette queste informazioni, anche per fax o via telematica, al Comune in cui è avvenuto il decesso e a quello dove insiste la struttura ricevente, se diverso dal primo.

La copia originale del certificato medico attestante che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato verrà successivamente consegnata al Comune in cui è avvenuto il decesso.

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L .R. 18/07, la salma deve essere riposta, durante il trasporto, in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita, anche secondo quanto previsto dall'art. 17 del D.P.R. 285/90. Il trasporto deve avvenire in tempi brevi.

Il trasporto deve essere effettuato da impresa in possesso di autorizzazione rilasciata dal Comune in cui ha sede legale l'impresa.

La salma può essere trasferita presso :

1. l'obitorio o il deposito di osservazione delle salme;
2. i servizi mortuari delle strutture sanitarie pubbliche o private accreditate;
3. strutture per l'osservazione individuate dal Comune ove deve essere portato a termine il prescritto periodo, secondo le modalità previste dalla legge, e deve essere effettuato l'accertamento della realtà della morte da parte del medico necroscopo.

Trasporto di cadavere

Dopo l'accertamento della morte eseguito ai sensi del D.P.R. 285/90, la salma è definita “cadavere”.

L'autorizzazione al trasporto deve essere comunicata al Comune di destinazione del cadavere.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 24 del DPR 285/90, tale comunicazione va fatta anche all'eventuale Comune intermedio dove sia richiesta la sosta del feretro per tributare speciali onoranze.

Il trasporto di cadavere deve essere effettuato con auto funebre, deve essere svolto con l'utilizzo di personale adeguato e nel rispetto delle norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.

L'incaricato al trasporto, in veste di incaricato di pubblico servizio, deve verificare in particolare :

- a) la corrispondenza della identità del defunto con le generalità contenute nel titolo che autorizza il trasporto;
- b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della destinazione;
- c) le modalità di confezionamento del feretro e della sua chiusura.

Trascorso il periodo di osservazione, l'incaricato al trasporto sigilla il feretro e attesta l'avvenuta verifica compilando e sottoscrivendo un'apposita attestazione. Al fine di facilitare tale procedura si fornirà un modello di attestazione. (Modello di attestazione chiusura feretro per trasporto cadavere legge regionale 18/07).

Poiché l'attività sopra descritta viene attribuita dalla L.R.18/07 direttamente alle imprese che effettuano l'attività funebre, non occorre alcuna delega allo svolgimento di tali funzioni e tutte le imprese dovranno dotarsi degli strumenti (timbro e ceralacca, modulistica) necessari.

Il timbro utilizzato per sigillare il feretro deve riportare almeno il nome del Comune che autorizza l'esercente dell'attività funebre e gli estremi dell'autorizzazione comunale.

La verifica del feretro, e della regolarità del suo confezionamento è attestata dall'incaricato al trasporto (art. 3 comma 4 L.R. 18/2007); nel caso di trasporto di cadavere al di fuori dell'ambito regionale continuano a valere le norme generali, di cui al D.P.R. 285/90.